|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | regione toscana.jpg | repubblica italiana.jpg  Presidenza del Consiglio dei Ministri  Dipartimento per le Pari Opportunità |

**ALLEGATO 2**

**Progetto ATI - Avviso regionale tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale ed all’autonomia** **rivolti a donne inserite in percorsi di cui alla** **DGR n.719/2021**

**CONVENZIONE STIPULATA IN DATA\_\_\_\_\_\_\_**

**TRA**

…............................................................……………..............…, in qualità di *“Soggetto promotore*”, con sede

in .......................………………....................... Codice fiscale/partita IVA ,

rappresentato da nato/a a

…................………......il….................... in qualità di……………………................

……………...........................…………………………………………………………………............................

# E

*(eventuale, nel caso in cui il Soggetto promotore e l’Ente che ha la titolarità della funzione di presa in carico non coincidano)*

…............................................................……………................. , in qualità di “*Ente con funzione di presa in carico”*, con sede in ………….......................………………....................... Codice fiscale/Partita IVA..……….

………………..................., rappresentato da ....……………………....……………………………...

…………………………………………........... nato/a a…................………......il in

qualità di …………………………..........................……………...........................…………………………..

# E

………………..…......................................................... , in qualità di “*Soggetto ospitante*”, con sede legale in

……………………………………………………………………........................................................

Codice fiscale/Partita IVA...............................rappresentato/a da nato/a

a …......…….................... il ...........................Settore aziendale

in qualità di …………………………..........................……………...........................…………………………..

**PREMESSO CHE:**

* con Delibera di Giunta regionale n.620 del 18/05/2020 sono state approvate le Disposizioni per la realizzazione dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione (d'ora in poi “Disposizioni”) in attuazione dell’Accordo del 22 gennaio 2015, approvato in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’art. 4 del Dlgs n. 281/97, denominato “Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione”;
* i tirocini di cui alla DGR n.620 del 18/05/2020, oggetto della presente Convenzione costituiscono una misura di attivazione sociale, espressamente finalizzata a sostenere processi di empowerment e autonomia a livello personale, familiare e sociale e non sono configurabili come rapporti di lavoro;
* ARTI ha approvato con DD n.\_\_\_ del\_\_\_\_\_\_l’Avviso regionale “Tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale ed all’autonomia rivolti a donne inserite in percorsi di cui alla DGR n.719/2021”;
* la presente convenzione, il cui schema è stato approvato con DD n.\_\_\_ del\_\_\_\_\_\_, è stipulata ai sensi delle Disposizioni di cui alla DGR 620/2020 e del Decreto Dirigenziale n. 17624 del 23/10/2020 con cui sono stati approvati gli schemi di convenzione, di progetto personalizzato e di attestato dei risultati raggiunti in attuazione delle Disposizioni per la realizzazione di tirocini di orientamento, formazione e inserimento/ reinserimento finalizzati all’inclusione sociale ed all’autonomia delle persone ed alla riabilitazione;

# SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

**Articolo 1**

**Oggetto e finalità della Convenzione**

La presente Convenzione ha ad oggetto la realizzazione di tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia rivolti a donne inserite in percorsi di cui alla DGR n.719/2021 (d'ora in poi “Tirocini”).

I Tirocini di cui alla presente Convenzione costituiscono una misura di attivazione sociale, espressamente finalizzata a sostenere processi di empowerment e autonomia a livello personale, familiare e sociale e non sono configurabili come rapporti di lavoro.

# Articolo 2

**Obblighi del soggetto promotore**

Il Soggetto promotore garantisce la qualità e l’efficacia dei Tirocini e il rispetto della normativa e degli obblighi previsti nel Progetto personalizzato e nella presente Convenzione.

Il soggetto promotore redige la convenzione e, in raccordo con l’Ente che ha in carico la tirocinante, il Progetto personalizzato di tirocinio. Ai sensi dell’art. 7 delle “Disposizioni” di cui alla DGR 620/2020 ha l’obbligo di inviare, in formato elettronico, la Convenzione ed il Progetto Personalizzato di Tirocinio all’Ente che ha in carico la tirocinante.

In particolare il Soggetto promotore:

* 1. predispone per ciascuna tirocinante il Progetto personalizzato di Tirocinio, tenendo conto di quanto indicato all’art. 7, commi 4 e 6, delle “Disposizioni”;
  2. nomina un/a proprio/a tutor, che coadiuvi la figura del/lla case-manager di cui all’art.9 delle “Disposizioni”;
  3. garantisce la qualità e l’efficacia del tirocinio e il rispetto della normativa e degli obblighi previsti nel Progetto personalizzato di Tirocinio e nella Convenzione;
  4. fornisce al soggetto ospitante una informativa preventiva circa le disposizioni regionali applicabili al tirocinio;
  5. supporta il soggetto ospitante e la tirocinante nella fase di avvio e gestione delle procedure amministrative;
  6. segnala al soggetto ospitante eventuali elementi di irregolarità rispetto alle disposizioni regionali, agli obblighi previsti nella convenzione e agli obiettivi e modalità attuative indicate nel Progetto personalizzato di Tirocinio;
  7. effettua la verifica dei requisiti di accesso delle tirocinanti e cura il monitoraggio in itinere del percorso avvalendosi di questionari e griglie di valutazione,ecc.;
  8. sulla base della valutazione del soggetto ospitante e del servizio competente alla presa in carico, predispone la relazione finale, che costituisce documentazione utile nell’ambito dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze di cui agli articoli da 66 quinquies a 66 nonies del Regolamento Regionale 47/R del 2003, con le modalità di cui all’art. 6, comma 4 e comma 6, delle “Disposizioni”.

# Articolo 3

**Obblighi del Soggetto ospitante**

II Soggetto ospitante collabora con il Soggetto promotore e con l'Ente che ha in carico la tirocinante nella realizzazione dei singoli progetti di tirocinio.

In particolare, il Soggetto ospitante è tenuto ai seguenti obblighi:

1. provvedere all’invio della comunicazione obbligatoria prevista dall’articolo 9 bis, comma 2, del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, dalla Legge 28/11/1996, n. 608 e ss.mm. e i.i.;
2. nominare un/a tutor in possesso delle esperienze e competenze professionali adeguate, per garantire il raggiungimento degli obiettivi e la valutazione del Tirocinio, per tutta la durata del Tirocinio. Attraverso la figura del/lla proprio/a tutor, curare la regolare e puntuale tenuta del registro delle presenze della tirocinante, di cui è responsabile;
3. collaborare a monitorare il raggiungimento degli obiettivi formativi e di autonomia, attraverso colloqui periodici con la tirocinante, con il/la tutor nominato/a dal soggetto promotore e con la figura del case manager;
4. al termine del Tirocinio, sottoscrivere la relazione finale predisposta dal Soggetto promotore;
5. assicurare alla tirocinante, nella fase di avvio del tirocinio, adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008, nonché garantire la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto;
6. comunicare in forma scritta al Soggetto promotore e all'Ente che ha in carico la tirocinante le eventuali variazioni inerenti il Progetto personalizzato (cambiamento della sede del tirocinio, variazioni di orario, sostituzione tutor,ecc.);
7. concordare con il Soggetto promotore e l'Ente che ha in carico la tirocinante l'eventuale cessazione anticipata del Tirocinio;
8. comunicare al Soggetto promotore e all'Ente che ha in carico la tirocinante l'eventuale perdita dei propri requisiti previsti all’art. 8 delle “Disposizioni”.

# Articolo 4

# **Obblighi dell’Ente titolare della funzione di presa in carico**

L'Ente competente alla presa in carico garantisce e vigila che lo svolgimento del Tirocinio sia coerente col percorso di attivazione, riabilitazione e inclusione sociale, individuando le modalità più idonee per assicurare condizioni di benessere nello svolgimento del Progetto personalizzato, compatibilmente con le caratteristiche ed i bisogni della persona risultanti dalla valutazione sociale e sociosanitaria, in relazione al contesto ambientale.

L'Ente che ha in carico la tirocinante individua altresì una figura professionale con compiti di case-manager, che deve:

* individuare il Soggetto ospitante il Tirocinio, in raccordo con il Soggetto promotore, se necessario, anche avvalendosi della collaborazione dei Centri per l'impiego della Regione Toscana;
* collaborare alla predisposizione del Progetto personalizzato di Tirocinio, garantendone la coerenza con il PAP definito in sede di presa in carico, in modo particolare nel caso in cui l’Ente non coincida con il Soggetto promotore;
* farsi carico, ai sensi dell’art. 3 delle Disposizioni, del percorso individuale attivato con il Tirocinio e seguire la tirocinante in ogni sua fase, coordinare le diverse fasi di esecuzione del Tirocinio facendosi da tramite tra le esigenze e i bisogni della tirocinante e le esigenze del Soggetto ospitante, rapportandosi con il/la tutor del Soggetto ospitante e con il Soggetto promotore, così da favorire il percorso di inserimento all'interno del contesto lavorativo e sostenere il percorso di inclusione sociale e di autonomia personale della persona in carico;
* essere referente del Soggetto ospitante e del Soggetto promotore per le problematiche che dovessero verificarsi durante il Tirocinio;
* effettuare colloqui periodici con la tirocinante e con il/la tutor del Soggetto ospitante al fine di monitorare il raggiungimento degli obiettivi formativi e di autonomia;
* verificare la buona tenuta del registro presenze da parte del Soggetto ospitante;
* verificare gli esiti formativi e di inclusione sociale, avvalendosi di questionari, griglie di valutazione,ecc.;
* se non agisce anche come Soggetto promotore, partecipare e collaborare alla predisposizione della relazione finale;
* se non agisce anche come Soggetto promotore, segnalare allo stesso eventuali elementi di irregolarità rispetto alla normativa regionale, agli obblighi previsti nella convenzione e agli obiettivi e modalità attuative indicate nel progetto personalizzato di Tirocinio.

# **Articolo 5**

**Diritti e doveri della tirocinante**

Durante lo svolgimento del Tirocinio, la tirocinante è tenuta a:

1. svolgere le attività previste dal Progetto personalizzato di Tirocinio seguendo le indicazioni del/lla case manager e del/lla tutor,osservando gli orari e le regole di comportamento concordati e rispettando l'ambiente di lavoro;
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e le altre disposizioni indicate dal Soggetto Ospitante;
3. mantenere la necessaria riservatezza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio, per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi produttivi acquisiti nel corso del tirocinio;
4. partecipare a momenti di verifica in itinere e finale, rendendosi disponibile a compilare questionari, ecc.;
5. redigere, con il supporto del/lla case manager e del/lla tutor del Soggetto ospitante, una relazione finale sull'esperienza di tirocinio.

La tirocinante deve essere obbligatoriamente assicurata contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e per la responsabilità civile verso terzi presso idonea compagnia assicurativa.

Al termine del Tirocinio la tirocinante può richiedere al Centro per l’Impiego della Regione Toscana la registrazione dell’esperienza di tirocinio nel libretto formativo del cittadino.

# Articolo 6 Copertura assicurativa

I costi della copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e per la responsabilità civile verso terzi per i tirocini oggetto della presente Convenzione sono sostenuti dal Soggetto ospitante.

Le coperture assicurative devono comprendere anche eventuali attività svolte dalla tirocinante al di fuori della sede del Soggetto ospitante, comunque rientranti nel progetto personalizzato. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi, al Soggetto promotore e all’Ente che ha in carico la tirocinante, nel caso non coincida con il Soggetto promotore.

# Articolo 7 Indennità

La tirocinante percepisce una indennità di partecipazione (d’ora in poi “Indennità”) che costituisce un sostegno di natura economica finalizzato all'inclusione sociale, all'inclusione attiva, all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione, secondo quanto previsto dal PAP e dal Progetto personalizzato di Tirocinio. L’indennità è di importo non superiore a 500 euro mensili e viene erogata alla persona, previa dimostrazione dell'effettiva partecipazione ricavabile dal registro delle presenze, sulla base delle ore realmente effettuate il cui importo orario onnicomprensivo è pari ad euro 4,00.

Dal punto di vista fiscale l'indennità corrisposta alla tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente (art. 50, D.P.R. n. 917/1986 TUIR) e, in quanto erogata all'interno degli obiettivi di empowerment e autonomia previsti dal PAP e indicati nel Progetto personalizzato di Tirocinio, non rientra nella categoria di sussidi corrisposti a titolo assistenziale.

Il costo dell'indennità per i Tirocini di cui alla presente Convenzione è sostenuto dal Soggetto ospitante

# Articolo 8

**Durata della Convenzione**

La presente Convenzione ha durata dal............al salvo proroghe. La stessa è rinnovabile, previo assenso formalizzato tra le parti, entro la sua scadenza.

# Articolo 9 Recesso

Il Soggetto ospitante può recedere unilateralmente dal singolo tirocinio, previo confronto con il/la case manager, nei seguenti casi:

* + comportamenti della tirocinante tali da far venir meno le finalità del progetto personalizzato;
  + reiterato mancato rispetto da parte della tirocinante delle norme in materia di sicurezza.

Il Soggetto promotore può recedere unilateralmente nel caso in cui il Soggetto ospitante non riesca a garantire il regolare svolgimento del tirocinio, o nel caso in cui la tirocinante non segua reiteratamente le indicazioni del/lla tutor o non rispetti, deliberatamente, quanto previsto dal Progetto personalizzato di tirocinio.

Il recesso dovrà essere comunicato all’altra parte e alla tirocinante in forma scritta.

La tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento previo confronto con il/la case manager.

# Art.10 Trattamentodati personali

Qualora le attività susseguenti alla presente Convenzione comportino il trattamento di dati personali, le parti vi provvederanno in qualità di autonomi titolari, trattando i dati strettamente adeguati, pertinenti e limitati unicamente per le finalità di cui al precedente art. 1, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ivi compreso quanto previsto in merito all'adozione delle misure di sicurezza adeguate. Il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela dei diritti delle interessate.

A tal fine le Parti si impegnano a che:

* i dati personali che saranno forniti per le finalità della presente Convenzione siano esatti e corrispondano al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei;
* i dati personali siano conservati in forma che consenta l’identificazione delle persone interessate per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità di cui al citato art.1;
* ciascuna Parte, in qualità di titolare, provveda ad individuare il proprio personale autorizzato e ad istruirlo, dandone informazione all'altra parte;
* ciascuna Parte possa trattare e registrare i dati ad essa comunicati per le finalità della presente convenzione;
* le interessate possano esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del Regolamento UE/2016/679 presso ciascuna delle Parti, che ne definiranno le modalità di esercizio, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

# Articolo 11 Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia e alle Disposizioni approvate con Delibera di Giunta regionale n.620 del 18/05/2020.

Letto, approvato e sottoscritto,

Luogo e data…………………………..

Per il soggetto promotore (specificare denominazione )

Timbro e firma

Per il soggetto ospitante(specificare denominazione )

Timbro e firma

*Eventuale*

Per l’Ente competente per la presa in carico (specificare denominazione…………………………………….)

Timbro e firma